

- a) Contumacia – Ordinanza ammissiva interrogatorio formale – Perfezionamento notifica – Mancata presentazione all’udienza – Assenza di un giustificato motivo – Prova dei fatti dedotti nell’interrogatorio – Conseguenza – Ammissibilità;**
- b) Donazione – Revocabilità per indegnità ex art.801 c.c. – Ingiuria grave del donatario – Ingiuria e diffamazione ex artt.594-595 c.p. – Diversità; Comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante – Reale sentimento di avversione da parte del donatario – Sussistenza;**
- c) Donazione – Revocabilità per indegnità ex art.801 c.c. – Ingiuria grave del donatario – Durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante – Reale e perdurante sentimento di avversione – Ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune – Sussistenza;**



- a) Qualora venga notificata personalmente al contumace l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 292 comma 1° c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all’udienza fissata per detto incombenza senza giustificato motivo il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo.
- b) L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
- c) L’ingiuria grave (come precisato da Cassazione civile, sez. II, 24 giugno

2008 n. 17188) deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero, invece, improntarne l'atteggiamento.

- d) L'ingiuria grave del donatario (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 agosto 1997 n. 8165) risulta connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, rivolto contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche e soprattutto disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune.